



Reggio Emilia
città
delle persone

Regolamento dei laboratori di cittadinanza

Dicembre 2015

QUA 
IL QUARTIERE BENE COMUNE

REGOLAMENTO DEI LABORATORI DI CITTADINANZA

Servizio politiche per il protagonismo responsabile e la città intelligente

CAPO I - Disposizioni generali

Art. 1 Finalità, oggetto ed ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento, in armonia con le previsioni della Costituzione e dello Statuto comunale, disciplina quelle forme di collaborazione fra i/le cittadini/e e l'Amministrazione per la cura della città e della comunità che si sviluppano all'interno dei percorsi di partecipazione previsti nell'ambito delle politiche per il protagonismo responsabile e la città intelligente. La partecipazione e la collaborazione fra l'Amministrazione e i/le cittadini/e attivati/e grazie a queste iniziative, attuano l'art. 118, l'art. 114 comma 2 e l'art. 117 comma 6 della Costituzione.

2. Il presente Regolamento disciplina le relazioni con la cittadinanza sul tema della partecipazione alle decisioni pubbliche e dunque sulle metodiche con cui l'Amministrazione si confronta con i/le cittadini/e singoli/e e nelle loro organizzazioni sociali, per presentare progetti o raccogliere suggerimenti e istanze, basate non su meccanismi formali di richiesta parere-espressione di voto ma su strumenti e attività di ascolto e confronto e di assunzione di corresponsabilità reciproche per l'attuazione delle decisioni comuni.

3. Il presente Regolamento dà attuazione alle linee di mandato approvate con CC n. 93 del 27/06/2014 e alle "Linee di indirizzo in merito alla prima applicazione del progetto "Oltre le Circoscrizioni" approvato con deliberazione G.C. n. 44387/262 del 23/12/2014.

4. Il presente Regolamento e quello degli istituti di partecipazione sono due strumenti da leggersi in maniera integrata e sono funzionali a favorire e organizzare una nuova stagione di partecipazione. Restano ferme e distinte dalla materia oggetto del presente Regolamento le previsioni regolamentari del Comune che disciplinano gli istituti di partecipazione previsti dallo Statuto comunale, come i referendum, le petizioni e le proposte di iniziativa popolare, e quelle relative all'erogazione dei benefici economici e strumentali a sostegno delle associazioni, in attuazione dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990 n. 241.

Art. 2 Definizioni

1. Ai fini delle presenti disposizioni si intendono per:

a) Beni comuni: i beni materiali, immateriali e digitali, che i/le cittadini/e e l'Amministrazione, anche attraverso procedure partecipative e deliberative, riconoscono essere funzionali al benessere collettivo, attivandosi di conseguenza nei loro confronti ai sensi dell'art. 118 ultimo comma della Costituzione, per condividere con l'Amministrazione la responsabilità della loro cura o rigenerazione al fine di migliorarne la fruizione collettiva.

b) Comune o Amministrazione: il Comune di Reggio Emilia nelle sue diverse articolazioni istituzionali e organizzative.

c) Cittadini protagonisti e cittadine protagoniste: tutti i soggetti, singoli, associati o comunque riuniti in formazioni sociali, anche di natura imprenditoriale o a vocazione sociale, compresi i centri sociali del territorio comunale, che si attivano per la cura della città e della comunità all'interno dei contesti delle ville, dei quartieri e delle frazioni cittadine ai sensi del presente regolamento.

d) Proposta di collaborazione: la manifestazione di interesse, formulata dai/dalle cittadini/e protagonisti/e, volta a proporre progetti di cura della città e/o della comunità all'interno dei contesti delle ville, dei quartieri e delle frazioni. La proposta può essere spontanea oppure formulata in risposta ad una sollecitazione del Comune.

e) Accordo di cittadinanza: l'Accordo attraverso il quale Comune e i/le cittadini/e protagonisti/e definiscono i progetti che entrano a fare parte dell'impegno reciproco e della reciproca condivisione di risorse, impegni e responsabilità nell'ambito degli interventi di cura della città e/o della comunità.

f) Progetti: le proposte progettuali e gli interventi si definiscono a partire dall'autonoma capacità propositiva dei/delle cittadini/e protagonisti/e e dalle sollecitazioni e intenzioni dell'Amministrazione comunale, e possono riguardare sia la cura della città che la cura della comunità.

- La **cura della città** identifica interventi volti alla protezione, conservazione e manutenzione dei beni comuni (progetti di cura dei luoghi come parchi, piazze, segnaletica ecc), per garantire e migliorare la loro fruibilità e qualità.
- La **cura della comunità** identifica interventi volti al miglioramento della dotazione di servizi alla persona, e all'ampliamento dei progetti in grado di offrire alle diverse fasce di età e bisogni della popolazione una maggiore quantità di occasioni di socialità, educazione, creatività, accesso alla conoscenza, al benessere, all'attività motoria e all'integrazione fra culture, saperi e visioni del mondo.

Queste proposte possono partire da uno specifico bisogno/problema di cui quel/quei cittadini protagonisti si fanno carico, ma hanno come obiettivo ultimo il miglioramento della qualità degli spazi pubblici, dei beni comuni, dell'interesse generale della comunità su cui sono destinati a produrre effetti.

g) Laboratori di cittadinanza: costituiscono il percorso complessivo che Amministrazione e cittadini/e protagonisti/e condividono per la definizione dei contenuti dell'Accordo di cittadinanza. Il percorso si fonda su principi di partecipazione, con l'obiettivo di attivare spirito di protagonismo nei/nelle cittadini/e, e spirito di ascolto e collaborazione nell'Amministrazione. I laboratori di cittadinanza si ispirano ad una concezione di democrazia deliberativa che si affianca ai metodi e alle sedi della democrazia rappresentativa, e incoraggiano la cittadinanza attiva e l'assunzione di responsabilità comuni e condivise tra Amministrazione e cittadini/e per la gestione del programma di governo e il perseguimento dell'interesse generale nei contesti territoriali del Comune di Reggio Emilia. Funzione dei laboratori di cittadinanza è anche l'accrescimento della conoscenza e delle competenze relazionali dei/delle cittadini/e nel territorio attraverso il dialogo con l'Amministrazione sulle questioni di interesse e rilevanza comunale (es.: bilancio, piani di rigenerazione urbana, investimenti, opere pubbliche, servizi, ecc.).

h) Ambiti territoriali: i laboratori di cittadinanza si organizzano e strutturano negli ambiti territoriali. Gli ambiti territoriali rappresentano porzioni identitarie del contesto urbano comunale all'interno delle quali, a partire dal senso di appartenenza e di identità, cittadini/e protagonisti/e manifestano interesse per la cura del contesto territoriale in cui abitano o della comunità cui appartengono. Gli ambiti territoriali manifestano spontanee forme di aggregazione sociale e civica che rappresentano interessi e potenziali interlocutori per la costruzione degli Accordi di cittadinanza, ma anche i possibili luoghi per la partecipazione e il confronto territoriale. In alcuni ambiti territoriali, in corrispondenza dei quadranti Nord/Sud/Ovest/Est della città troveranno sede le "Case della partecipazione", luoghi dotati della strumentazione adeguata a perseguire gli obiettivi e le azioni dei Laboratori di cittadinanza. Le case della partecipazione saranno punto di lavoro per la cittadinanza, punto di incontro con gli architetti di quartiere, sede di riunione per gli ambiti territoriali di riferimento e luogo di animazione sociale per la buona riuscita degli accordi di cittadinanza.

i) Mediatore civico: figura dell'Amministrazione comunale che costituisce il tramite tra il/la cittadino/a e il Comune. Il suo compito è **prendersi cura del singolo cittadino e della singola cittadina** nella sua "quotidianità" di rapporti con il Comune. E' il canale di comunicazione in entrata per la raccolta di segnalazioni e proposte avanzate dai/dalle singoli/e cittadini/e nei territori.

l) Architetto di quartiere: figura dell'Amministrazione comunale alla quale spetta il compito di potenziare il protagonismo attivo e responsabile della comunità, in modo da configurarne un ruolo di attore primario a fianco dell'Amministrazione. Il suo compito è quello di costruire nuove connessioni o facilitare quelle esistenti tra Comune e cittadinanza, nei territori e tra i territori, per arrivare alla definizione di progetti condivisi per la **cura della città** in termini di qualità dello spazio fisico e di qualità dei luoghi, e la **cura delle comunità**, ovvero della capacità di interconnessione delle risorse già esistenti, in termini sociali e culturali.

Art. 3 Principi generali

1. La collaborazione tra cittadini/e e Amministrazione si ispira ai seguenti valori e principi generali:

a) Fiducia reciproca: ferme restando le prerogative pubbliche in materia di vigilanza, programmazione e verifica, l'Amministrazione e i/le cittadini/e protagonisti/e improntano i loro rapporti alla fiducia reciproca e presuppongono che la rispettiva volontà di collaborazione sia orientata al perseguimento di finalità di interesse generale.

b) Pubblicità e trasparenza: l'Amministrazione garantisce la massima conoscibilità delle opportunità di collaborazione, delle proposte pervenute, delle forme di sostegno assegnate, delle decisioni assunte, dei risultati ottenuti e delle valutazioni effettuate. Riconosce nella trasparenza lo strumento principale per assicurare l'imparzialità nei rapporti con i/le cittadini/e protagonisti/e e la verificabilità delle azioni svolte e dei risultati ottenuti.

c) Responsabilità: l'Amministrazione valorizza la responsabilità, propria e dei/delle cittadini/e, quale elemento centrale nella relazione con i/le cittadini/e, nonché quale presupposto necessario affinché la collaborazione risulti

effettivamente orientata alla produzione di risultati utili e misurabili.

d) Inclusività e apertura: gli interventi di cura e rigenerazione dei beni comuni devono essere organizzati in modo da consentire che in qualsiasi momento altri cittadini/e interessati/e possano aggregarsi alle attività.

e) Sostenibilità economica ed ambientale: l'Amministrazione, nell'esercizio della discrezionalità nelle decisioni che assume, verifica che la collaborazione con i/le cittadini/e non ingeneri oneri superiori ai benefici e non determini conseguenze negative sugli equilibri ambientali.

f) Proporzionalità: l'Amministrazione commisura alle effettive esigenze di tutela degli interessi pubblici coinvolti gli adempimenti amministrativi, le garanzie e gli standard di qualità richiesti per la proposta, l'istruttoria e lo svolgimento degli interventi di collaborazione.

g) Adeguatezza e differenziazione: le forme di collaborazione tra cittadini/e e Amministrazione sono adeguate alle esigenze di cura e rigenerazione dei beni comuni urbani e vengono differenziate a seconda del tipo o della natura del bene comune urbano e delle persone al cui benessere esso è funzionale.

h) Informalità: l'Amministrazione richiede che la relazione con i/le cittadini/e avvenga nel rispetto di specifiche formalità solo quando ciò è previsto dalla legge. Nei restanti casi assicura flessibilità e semplicità nella relazione, purché sia possibile garantire il rispetto dell'etica pubblica, così come declinata dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici e dei principi di imparzialità, buon andamento, trasparenza e certezza.

i) Autonomia civica: l'Amministrazione riconosce l'autonoma iniziativa dei/delle cittadini/e e predispose tutte le misure necessarie a garantirne l'esercizio effettivo da parte di tutti i/le cittadini/e protagonisti/e.

CAPO II – DISPOSIZIONI DI CARATTERE PROCEDURALE

Art. 4 Laboratori di cittadinanza

1- I laboratori di cittadinanza costituiscono il processo di ingaggio, dialogo e collaborazione fattiva con la cittadinanza per la cura della città e della comunità, dalla fase di ascolto dei bisogni e di manifestazione delle prime proposte progettuali, alla fase di progettazione condivisa per la firma dell'Accordo, a quella di co-gestione degli interventi e dei servizi previsti e sottoscritti nell'Accordo fino a quella di co-valutazione e rendicontazione pubblica dei risultati ottenuti e degli impatti prodotti.

2- I laboratori di cittadinanza si articolano in nove fasi:

a. la fase di ascolto delle segnalazioni, dei bisogni e delle prime proposte progettuali, articolata in più momenti e con strumenti diversi, per consentire l'emersione delle istanze da parte dei/delle cittadini/e protagonisti/e di cui all'art.2, comma c). Anche al di fuori dell'incontro o delle iniziative di ascolto organizzate dal Comune, le forme associative, i gruppi di cittadini/e protagonisti/e residenti o operanti negli ambiti territoriali dei Laboratori di cittadinanza di cui al successivo art.7, possono presentare all'Amministrazione comunale (Servizio per le Politiche per il protagonismo responsabile e la città intelligente) bisogni e/o proposte relative alle ville ed ai quartieri della città e finalizzati alla predisposizione degli Accordi di cittadinanza di cui al successivo art.6. Alla fase di ascolto e agli strumenti di partecipazione verrà assicurata la massima visibilità come indicato nel successivo art. 8. La fase di ascolto deve svolgersi prima dell'approvazione del Bilancio di previsione così da costituire criterio di programmazione dei servizi;

b. la fase di co-programmazione, in cui bisogni e le proposte presentate ai sensi del precedente comma dai/dalle cittadini/e protagonisti/e vengono sottoposti a istruttoria di fattibilità tecnica ed economica con i servizi comunali interessati da parte degli Architetti di quartiere;

Sulla base dell'istruttoria interna, compiuta di concerto con tutti i servizi coinvolti, l'Architetto di quartiere predispone una proposta di Accordo di cittadinanza in cui vengono inserite:

- le proposte e le ipotesi di presa in carico dei bisogni che sono state ritenute tecnicamente realizzabili e finanziariamente compatibili con le previsioni di Bilancio o con ipotesi di finanziamenti extra Bilancio comunale;
- i progetti e i programmi di intervento dell'Amministrazione comunale aventi comunque rilevanza per il territorio di competenza del Laboratorio di cittadinanza;

c. la fase di condivisione della proposta di Accordo: in questa fase la cittadinanza è chiamata ad esprimersi in merito alla proposta di Accordo. Attraverso procedure partecipative e deliberative si creano momenti di confronto al fine di giungere alla condivisione più ampia possibile della proposta;

d. la fase di approvazione da parte della Giunta Comunale, delle proposte di Accordo emerse dalle fasi precedenti e condivise sia con i servizi interni che con i/le cittadini/e protagonisti/e. Con l'approvazione in Giunta, l'Accordo diventa efficace e viene inserito all'interno della programmazione dei Servizi dell'Ente per le rispettive competenze e previsioni di Bilancio;

e. la fase del passaggio nella Commissione consiliare competente per l'illustrazione ai Consiglieri dei contenuti dell'Accordo;

f. la fase di firma dell'Accordo: in questa fase i/le cittadini/e protagonisti/e e l'Amministrazione (nella persona del Sindaco e/o dell'Assessore da lui delegato) firmano l'Accordo, che ufficializza l'impegno reciproco rispetto alle azioni progettuali e agli interventi in esso previsti;

g. la fase di attuazione, gestione e monitoraggio dell'Accordo: i soggetti attuatori delle proposte realizzano gli interventi e i servizi previsti; la fase di attuazione/gestione è accompagnata dal monitoraggio costante delle attività poste in essere in ossequio al contenuto dell'Accordo;

h. la fase di valutazione e rendicontazione dei risultati ottenuti e degli impatti prodotti secondo il sistema di indicatori di risultato stabiliti all'interno dell'Accordo stesso e coerenti con gli indicatori previsti nel Documento Unico di Programmazione e nel Piano Esecutivo di Gestione dell'Ente. La valutazione viene effettuata anche allo scopo di renderne pubblici i dati e le qualità relative.

Art 5. Regole di funzionamento dei Laboratori di cittadinanza

1. Al processo di confronto e dialogo fra cittadini/e protagonisti/e e Amministrazione Comunale, che si realizza nell'ambito dei Laboratori di cittadinanza, possono partecipare, con diritto di presentazione di istanze e/o proposte progettuali:

- a) i rappresentanti delle forme associative e dei gruppi di cittadini/e protagonisti/e aventi sede o operanti nell'ambito territoriale di ciascun Laboratorio come indicato all'art. 7;
- b) singoli cittadini/e protagonisti/e residenti o svolgenti attività nell'ambito territoriale di ciascun Laboratorio come indicato all'art. 7;
- c) operatori, funzionari, dipendenti di istituzioni e organizzazioni pubbliche e private attivi nell'ambito territoriale di ciascun Laboratorio come indicato nell'art. 7.

2. Hanno inoltre diritto di partecipare, con diritto di parola e senza diritto di sottoscrizione dell'Accordo di cittadinanza di cui al successivo art. 6, a meno che non rientrino nella fattispecie di cui alle lettere a) e b) del comma 1, i dipendenti comunali che, a vario titolo, sono coinvolti nel Laboratorio.

3. Ai Laboratori di cittadinanza hanno altresì diritto di partecipare, a pieno titolo, i Consiglieri e le Consigliere comunali.

4. Tutti gli incontri che si svolgono nell'ambito dei Laboratori di cittadinanza sono pubblici; ogni cittadino/a che non rientra nelle categorie di cui agli art. 2 comma c, può partecipare agli incontri ed esprimere un'opinione ma senza

diritto di sottoscrizione dell'Accordo.

5. Il metodo di lavoro all'interno dei Laboratori di cittadinanza è di tipo partecipativo-deliberativo, cioè fondato sulla conoscenza, la discussione e l'illustrazione delle diverse posizioni e proposte esistenti sui progetti e problemi discussi. Obiettivo della discussione è la ricerca della miglior soluzione possibile tra le varie opzioni praticabili, a seguito di una discussione argomentata.

Art. 6 Accordo di cittadinanza

1. L'Accordo di cittadinanza è lo strumento con cui Comune e cittadini/e protagonisti/e sottoscrivono i reciproci impegni rispetto ai progetti e/o interventi di cura della città e cura della comunità individuati ed elaborati in modalità condivisa durante la fase di ascolto e co-progettazione.

2. Il contenuto dell'Accordo varia in relazione al grado di complessità dei progetti e degli interventi concordati e della durata stessa della collaborazione fra Amministrazione e cittadini/e protagonisti/e.

L'Accordo, avuto riguardo alle specifiche necessità di regolazione che la collaborazione presenta, definisce in particolare:

- a) gli obiettivi che la collaborazione persegue e le azioni progettuali condivise;
- b) il gruppo di lavoro, i soggetti coinvolti, i ruoli e i reciproci impegni;
- c) la durata della collaborazione, le cause di sospensione o di conclusione anticipata della stessa;
- d) le risorse finanziarie a disposizione e le forme di sostegno messe a disposizione dal Comune, modulate in relazione al valore aggiunto che la collaborazione è potenzialmente in grado di generare;
- e) le modalità di fruizione collettiva dei servizi e dei beni comuni urbani oggetto dell'Accordo;
- f) le misure di pubblicità dell'Accordo, le modalità di documentazione delle azioni realizzate, di monitoraggio periodico dell'andamento, di rendicontazione delle risorse utilizzate e di misurazione dei risultati prodotti dalla collaborazione fra cittadini/e protagonisti/e e Amministrazione;
- g) l'affiancamento del personale comunale nei confronti dei cittadini/e, la vigilanza sull'andamento della collaborazione, la gestione delle controversie che possano insorgere durante la collaborazione stessa e le sanzioni previste per inosservanza del presente regolamento o delle clausole dell'Accordo;
- h) le cause di esclusione di singoli/e cittadini/e per inosservanza del presente regolamento o delle clausole dell'Accordo, gli assetti conseguenti alla conclusione della collaborazione, quali la titolarità delle opere realizzate, i diritti riservati agli autori delle opere dell'ingegno, la riconsegna dei beni, e ogni altro effetto rilevante;
- i) le inadempienze e le relative 'sanzioni' per inosservanza del presente regolamento o delle clausole dell'Accordo, vengono normate e definite di volta in volta all'interno di ciascun Accordo;
- l) le modalità per l'eventuale adeguamento e le modifiche dei contenuti dell'Accordo, anche dopo la sua sottoscrizione.

3. Gli Accordi di cittadinanza vengono completati da tutti gli allegati tecnici e progettuali compresi i disciplinari legati alla sicurezza, all'assicurazione dei soggetti che vi prendono parte attiva e alla responsabilità civile verso terzi

connessa allo svolgimento delle attività previste negli Accordi.

4. L'Accordo di cittadinanza può contemplare atti di mecenatismo, cui dare ampio rilievo comunicativo mediante forme di pubblicità e comunicazione dell'intervento realizzato, l'uso dei diritti di immagine, l'organizzazione di eventi e ogni altra forma di comunicazione o riconoscimento che non costituisca diritti di esclusiva sul bene comune urbano.

5. L'Accordo di cittadinanza può contenere sia progetti che insistono negli ambiti legati alla cura della città, sia progetti che insistono negli ambiti legati alla cura della comunità, così come dettagliati di seguito:

5.1. La collaborazione riguardo alla cura della città

a. La collaborazione con la comunità attiva relativamente alla cura della città può prevedere differenti livelli di intensità dell'intervento condiviso sui beni, sugli spazi pubblici e sugli edifici, ed in particolare: la cura occasionale, la cura costante e continuativa, la gestione condivisa e la rigenerazione e il riuso;

b. I/Le cittadini/e protagonisti/e possono realizzare interventi, a carattere occasionale o continuativo, di cura o di gestione condivisa di beni, degli spazi pubblici e degli edifici periodicamente individuati dall'Amministrazione o proposti dai/dalle cittadini/e protagonisti/e. L'intervento è finalizzato a:

- integrare o migliorare gli standard manutentivi garantiti dal Comune o migliorare la vivibilità e la qualità degli spazi;
- assicurare la fruibilità collettiva di spazi pubblici o edifici non inseriti nei programmi comunali di manutenzione;
- collaborare alla rigenerazione e riuso anche temporaneo di spazi o edifici pubblici dismessi o abbandonati da destinare ad attività di interesse pubblico e con un impatto sociale.

5.2. La collaborazione riguardo alla cura della comunità

a. La collaborazione con i/le cittadini/e protagonisti/e riguardo alla cura della comunità può generare nuovi servizi in grado di soddisfare bisogni sociali grazie a legami sociali e forme inedite di collaborazione civica facilitate anche da piattaforme e ambienti digitali.

b. Per la promozione di nuovi servizi, il Comune favorisce il coinvolgimento diretto dell'utente finale di un servizio nel suo processo di progettazione, infrastrutturazione ed erogazione. La produzione di servizi collaborativi viene promossa per attivare processi generativi di beni comuni materiali, immateriali e digitali.

c. Il Comune persegue gli obiettivi di cui al presente articolo incentivando la nascita di cooperative, imprese sociali, start-up a vocazione sociale e lo sviluppo di attività e progetti a carattere economico, culturale e sociale.

d. Gli obiettivi della co-progettazione per la cura della comunità sono di produrre innovazione sociale socializzata, cioè forme inedite di risposta al bisogno sociale delle comunità attraverso il ruolo attivo della comunità stessa fin dalla fase progettuale e con una rilevante ricaduta sociale del servizio progettato.

6. L'Accordo di cittadinanza deve essere sottoscritto da tutti i soggetti che si impegnano nella sua realizzazione.

7. Nel caso in cui i/le cittadini/e si attivino attraverso formazioni sociali, le persone che sottoscrivono gli Accordi di cittadinanza di cui all'art. 5 del presente regolamento rappresentano, nei rapporti con il Comune, la formazione sociale che assume l'impegno di svolgere interventi di cura e rigenerazione dei beni comuni.

8. Quando l'Accordo di cittadinanza è sottoscritto da una formazione sociale, l'efficacia dell'Accordo è condizionata alla formazione secondo metodo democratico della volontà della formazione sociale, che assume l'impegno di svolgere i contenuti dell'Accordo così come da essa stessa sottoscritti.

9. All'interno degli Accordi di cittadinanza possono essere previsti progetti di servizio civile in cui il Comune può impiegare i giovani, a tal fine selezionati, secondo modalità concordate con i/le cittadini/e protagonisti/e.

CAPO III – AMBITI TERRITORIALI DEGLI ACCORDI

Art. 7 Ambiti territoriali dei Laboratori di cittadinanza

Ai fini della discussione e sottoscrizione degli Accordi di cittadinanza di cui al precedente art. 6 il territorio del Comune di Reggio Emilia si suddivide nei **19** ambiti territoriali di seguito indicati, individuati a partire dalle caratteristiche strutturali e socio-demografiche, come aggregati degli ambiti del Piano dei Servizi adottato dal CC con delibera n. 5835/87 del 6/04/2009 e approvato con Delibera di CC. n. 5167/70 del 5/04/2011 e di cui all'allegata planimetria (allegato A al presente Regolamento), all'interno di ognuno dei quali si svolge un Laboratorio di cittadinanza.

- 1) Sesso
- 2) Tondo, San Prospero Strinati
- 3) Santa Croce, Tribunale, Mancasale
- 4) Pratofontana, Massenzatico, Gavassa
- 5) Mirabello, Ospizio
- 6) Villaggio Stranieri-Bazzarola, San Maurizio
- 7) Masone, Roncadella, Marmiolo, Castellazzo
- 8) Bagno, Corticella
- 9) Gavasseto, Sabbione
- 10) Cella, Cadè, Gaida
- 11) Pieve Modolena, Carrozzone
- 12) Regina Pacis, Bell'Albero-Premuda, Orologio, Roncina
- 13) Roncovesi, Cavazzoli
- 14) Codemondo, San Bartolomeo
- 15) Buon Pastore, San Pellegrino, Crocetta, Migliolungo, Belvedere, Baragalla
- 16) Rosta Nuova, Pappagnocca, Buco del Signore
- 17) Coviolo, Rivalta
- 18) Fogliano, Canali
- 19) Città storica (Duomo, Piazza S. Prospero, San Nicolò, Giardini Pubblici, Santo Stefano CS, Santo Stefano, Gardenia-Santo Stefano, San Zenone CS, San Zenone, Porta Castello CS, Porta Castello, Piazza Fontanesi - Strada Alta CS, Piazza Fontanesi - Strada Alta, San Pietro CS, San Pietro, Porta S. Croce CS, Porta S. Croce)

CAPO IV – ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE E RENDICONTAZIONE

Art. 8 Comunicazione

1. Tutte le fasi che caratterizzano il Laboratorio di cittadinanza sono accompagnate da azioni di comunicazione finalizzate a:

- ingaggiare il massimo numero di cittadini/e protagonisti/e, sia in forma singola che associata, in modo da garantire una tendenziale universalità del diritto di partecipazione e il criterio della massima rappresentanza di tutti gli interessi in gioco all'interno dei quartieri, delle ville e delle frazioni cittadine;
- supportare, sia attraverso occasioni e modalità off line che on line, la partecipazione dei/delle cittadini/e protagonisti/e alla definizione dei contenuti dell'Accordo, in modo che tutti/e i/le cittadini/e protagonisti/e possano conoscere le condizioni del proprio quartiere, esprimere la propria capacità progettuale in modo coerente con le caratteristiche del contesto, manifestare la volontà di mettere a disposizione la propria competenza o il proprio tempo finalizzandolo alla sottoscrizione degli impegni previsti dall'Accordo;
- informare sui contenuti dell'Accordo sottoscritto, degli interventi e delle iniziative previste sia per quanto riguarda la cura della città che della comunità, in modo da garantire la massima trasparenza dell'operato del Comune e dei/delle cittadini/e protagonisti/e, così come previsti dall'Accordo;
- rendicontare le attività svolte nell'ambito dell'Accordo di cittadinanza per garantire forme di accountability delle risorse impiegate, dei risultati ottenuti e degli impatti prodotti. In particolare la documentazione delle attività svolte e la rendicontazione delle risorse impiegate rappresentano un importante strumento di comunicazione con i/le cittadini/e. Le modalità di svolgimento dell'attività di documentazione e di rendicontazione vengono concordate nell'Accordo di cittadinanza.

2. Le attività di comunicazione devono anche garantire informazione sulle attività che si svolgono in tutti i quartieri, le ville e le frazioni sulla base degli Accordi di cittadinanza sottoscritti anche a livello cittadino ed extra cittadino per documentare gli obiettivi, le metodologie e le attività e i risultati previsti da questo progetto.

3. Il Comune riconosce l'importanza di prevedere, quali luoghi deputati per le attività di informazione, partecipazione e rendicontazione, uno spazio web dedicato e, ove manifestato come esigenza dagli stessi cittadini/e protagonisti/e, uno spazio fisico-luogo riconoscibile, aperto alla cittadinanza e alle attività di partecipazione e protagonismo attivo (di cui all'art. 2 comma h).

4. L'Accordo di cittadinanza, al fine di fornire visibilità alle azioni realizzate dai/dalle cittadini/e protagonisti/e, può prevedere e disciplinare forme di comunicazione e pubblicità delle azioni e dei progetti previsti all'interno dell'Accordo stesso, quali ad esempio l'installazione di targhe cittadine, menzioni speciali, spazi dedicati all'interno degli strumenti informativi. La visibilità concessa non può costituire in alcun modo una forma di corrispettivo delle azioni realizzate dai/dalle cittadini/e protagonisti/e essendo solo una forma di

conoscenza e di riconoscimento pubblico, oltre che uno strumento di stimolo alla diffusione delle pratiche collaborative di cui gli Accordi di cittadinanza sono espressione.

5. Il Comune favorisce e incentiva l'assunzione del protagonismo civico da parte dei/delle cittadini/e anche nelle attività di comunicazione del progetto, sia su scala di quartiere che su scala cittadina ed extra cittadina e garantisce tutoraggio e supporto all'uso di strumenti di comunicazione collaborativa, anche favorendo relazioni di auto aiuto fra i gruppi.

CAPO V – DISPOSIZIONI RIFERITE ALLE PROCEDURE INTERNE

Art. 9 Disposizioni procedurali dell'Amministrazione

1. La funzione di gestione della collaborazione con i/le cittadini/e protagonisti/e è prevista, nell'ambito dello schema organizzativo comunale, quale funzione istituzionale dell'Ente ai sensi dell'art. 118 ultimo comma della Costituzione. L'organizzazione di tale funzione, prevista all'interno della dotazione organica e della struttura organizzativa del Comune, garantisce la massima prossimità al territorio dei soggetti deputati alla relazione con il cittadino, il massimo coordinamento con gli organi di indirizzo politico- amministrativo e la relazione con tutti i settori dell'Ente in modo da garantire l'effettiva efficacia del carattere trasversale del suo esercizio.

2. Al fine di garantire la massima efficacia ai processi di ascolto gestiti all'interno dei Laboratori di cittadinanza, il Comune si organizza in modo da assicurare che gli input emersi dalla fase di ascolto diventino criteri di programmazione degli interventi, sia di cura della città che di cura della comunità, e di specifica allocazione di risorse, umane, strumentali ed economiche da parte di tutti i servizi e le politiche pubbliche coinvolte dalla fase di ascolto e co-progettazione con i/le cittadini/e protagonisti/e.

3. Al fine di garantire che gli interventi dei/delle cittadini/e protagonisti/e per la cura della città e della comunità avvengano in armonia con l'insieme degli interessi pubblici e privati coinvolti, le proposte contenute negli Accordi di cittadinanza devono ricevere il consenso del Comune attraverso specifici passaggi istituzionali e atti deliberativi, come specificatamente previsto dall'Art.4, comma d), e).

Art. 10 Risorse finanziarie a titolo di rimborso di costi sostenuti

1. Il Comune concorre, nei limiti delle risorse disponibili, alla copertura dei costi sostenuti per lo svolgimento delle azioni di cura della città e della comunità attingendo, nell'ambito della propria programmazione anche economica, al finanziamento degli interventi e dei progetti previsti nell'Accordo.

2. Non possono essere corrisposti, in via diretta o indiretta, compensi di qualsiasi natura ai/alle cittadini/e che svolgono attività di cura condivisa dei beni comuni, a fronte delle attività prestate, che vengono svolte personalmente, spontaneamente e a titolo volontario e gratuito.

3. L'Accordo di cittadinanza individua l'ammontare del contributo comunale riferito al singolo progetto e le modalità di erogazione. Le risorse assegnate ai soggetti firmatari dell'Accordo verranno erogate nella misura massima del 100% delle spese previste per la realizzazione dei progetti contenuti nell'Accordo stesso, sostenute e documentate.

4. L'erogazione del contributo è subordinata alla rendicontazione delle attività svolte e dei costi sostenuti, da redigersi secondo modi e tempi previsti dall'Amministrazione, e può avvenire secondo due modalità:

- in un'unica soluzione al termine del progetto, dietro presentazione di tutti i documenti richiesti per la rendicontazione;
- mediante richiesta di anticipazione, dietro presentazione di dichiarazione a firma del legale rappresentante dell'associazione beneficiaria, che attesti l'avvio dell'attività con elencazione dettagliata delle spese da anticipare; la restante quota al termine del progetto dietro presentazione di tutti i documenti richiesti per la rendicontazione.

5. Le somme anticipate o comunque erogate ai/alle cittadini/e protagonisti/e che dovessero poi risultare inadempienti rispetto agli accordi sottoscritti, verranno richieste a titolo di risarcimento dall'Amministrazione comunale.

CAPO VI – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 11 Autofinanziamento

1. Il Comune agevola le iniziative dei/delle cittadini/e volte a reperire fondi per le azioni di cura o rigenerazione dei beni comuni urbani a condizione che sia garantita la massima trasparenza sulla destinazione delle risorse raccolte e sul loro puntuale utilizzo.

2. L'Accordo di cittadinanza può prevedere:

- a) la possibilità per i/le cittadini/e protagonisti/e di utilizzare, a condizioni agevolate, spazi comunali per l'organizzazione di iniziative di autofinanziamento;
- b) la possibilità di veicolare l'immagine degli eventuali finanziatori coinvolti dai/dalle cittadini/e;
- c) il supporto e l'avallo del Comune ad iniziative di raccolta diffusa di donazioni attraverso l'utilizzo delle piattaforme telematiche dedicate.

Art. 12 Prevenzione dei rischi

1. Ai/Alle cittadini/e protagonisti/e devono essere fornite, sulla base di valutazioni specifiche effettuate, tutte le informazioni specifiche legate agli eventuali rischi connessi alle attività previste all'interno degli Accordi di cittadinanza, e sulle misure di prevenzione ed emergenza adottate o da adottare.

2. I/Le cittadini/e protagonisti/e sono tenuti ad utilizzare correttamente i dispositivi di protezione individuale che, sulla base della valutazione dei rischi, il Comune ritiene adeguati e a rispettare le prescrizioni contenute nei documenti di valutazione dei rischi.

Art. 13 Controversie

1. Qualora insorgano controversie tra le parti che hanno sottoscritto l'Accordo o tra queste ed eventuali terzi può essere esperito un tentativo di conciliazione davanti a un Comitato composto da tre membri, di cui uno designato dai/dalle cittadini/e protagonisti/e, uno dall'Amministrazione con proprio atto, ed uno di comune accordo oppure, in caso di controversie riguardanti terzi soggetti, da parte di questi ultimi.

2. Il Comitato di conciliazione, entro un termine prestabilito dalle parti, sottopone alle parti una proposta di conciliazione, di carattere non vincolante.

Art. 14 Periodo di sperimentazione

1. Dopo 12 mesi di sperimentazione si procederà a verifica del presente Regolamento nella Commissione consigliare competente.



Reggio Emilia
città
delle persone